

INFORMATIVA n. 07/09 SIC

Data: 07/08/2009

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE:
ESTENSIONE FATTISPECIE DI REATO D.LGS. 231/01**

Desideriamo segnalare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante **disposizioni in materia di sicurezza pubblica**, che entrerà in vigore a partire dall' **8 AGOSTO 2009**.

L'articolo 2, comma 29, prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'articolo 24-ter riguardante la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**.

Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

* * *

Segnaliamo, inoltre, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009 la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante **disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia** e contenente modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che entrerà in vigore a partire dal **15 AGOSTO 2009**.

L'articolo 15, comma 7, della legge introduce modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'articolo 25-bis.1., riguardante la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**, e dell'articolo 25-novies., riguardante la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**.

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:

AUSILIO S.p.A.

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) - Via Costanzo II, 11 - Tel. 0543.473531 - Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 - Cap.
Soc. euro 274.700,00 - C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 - R.E.A. n°355338 - www.ausilio.it

«Art. 25-bis.1. - (**Delitti contro l'industria e il commercio**). – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;

c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

* * *

SOTTOLINEIAMO UN INTERESSANTE SPUNTO DI RIFLESSIONE DERIVANTE DALL'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (NON PIÙ RILEVANTE AI SOLI FINI TRANSNAZIONALI). TALE NOVITÀ, INFATTI, POTREBBE TEORICAMENTE ESTENDERE L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 231/01 A INNUMEREVOLI FATTISPECIE DI REATO, STANTE L'ABITUDINE DEI MAGISTRATI AD ASSOCIARE FREQUENTEMENTE L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ANCHE A REATI NON COMPRESI TRA QUELLI PRESUPPOSTO.

* * *

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

- Resp. Divisione igiene e sicurezza Lara Lasi (lasl@ausilio.it)
- Resp. Divisione Commerciale Gianluca Roero (g.roero@ausilio.it)